



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Lavori Pubblici*  
*Area Tecnica - Lavori Pubblici*

## DETERMINAZIONE N. 88 del 07/04/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 07/04/2022 al n. 280

**OGGETTO:** SERVIZIO DI TRASFERENZA E SUCCESSIVI TRASPORTO VERSO IMPIANTO/I AUTORIZZATO/I PER TRATTAMENTO E/O RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE – CODICE EER 20.03.03. CIG ZB935EE473. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.-

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

- che l'importo complessivo del contratto è pari ad € 6.730,00 di cui € 3.600 per servizi, soggetti a ribasso d'asta ed € 300,00 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, € 2.000,00 per caratterizzazione trimestrale del rifiuto mediante analisi ed € 830,00 per IVA (390,00 per IVA al 10% sui servizi + 440,00 per IVA al 22% sulla caratterizzazione trimestrale del rifiuto mediante analisi);
- che, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è stato suddiviso in lotti per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità;

**Dato atto:**

- che alla copertura della suddetta spesa di € 6.730,00 si potrà provvedere con le somme da impegnare sul Cap. 6600 piano dei conti 1.03.02.15.004 dell'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;
- delle Linee Guida ANAC N. 4, la cui revisione, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 56/2017, è stata approvata con delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018;
- della direttiva n. 2\_2018 del Segretario Generale, prot. n. 5165 del 09.03.2018, con particolare riferimento al punto 3 lett. B;
- che trattasi di servizi di importo inferiore ad € 10.000,00 per cui è ammessa l'omissione dell'indagine di mercato;
- dell'economicità dell'intervento, confrontabile ad altri casi della stessa stazione appaltante;
- dell'efficacia dell'azione amministrativa in termini di capacità di risolvere tempestivamente la criticità cui il presente atto è preordinato per evitare disservizi;
- che l'intervento del caso è un servizio non presente nella piattaforma Consip;
- delle incertezze derivanti dal supposto insediamento dell'Assemblea dell'AGIR in data 30.05.2018 in combinato disposto con i dettami dei commi 13 e 14 dell'art. 17 della L.R. 36/2013 e s.m.i. in merito all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione provvisoria e/o all'indizione di nuove gare

per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto decorsi 6 mesi dall'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR che hanno comportato da parte dell'ufficio preposto la mancata predisposizione della progettazione da porre a base di gara nonché della relativa documentazione per l'affidamento del servizio in uno con quello del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

➤ delle problematiche determinate nella gestione del settore rifiuti dalla legislazione regionale come emerge dalle note del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'AGIR (Sindaco dell'Aquila, Pierluigi BIONDI):

➤ l'una, pervenuta al protocollo di questo comune in data 27.11.2018 al n. 25492, con cui sono state trasmesse due note regionali:

➤ del Servizio Gestione dei Rifiuti Prot. 0110916 del 16.11.2018 - Protocollo Città dell'Aquila n° 0113720 del 23.11.2018, nella quale è stato evidenziato che la proroga utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, è stato ribadito che, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito ogni Comune può procedere a gestire il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti con le modalità e secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, fermo restando il fatto che, a far data dalla data di decorrenza dei divieti previsti dai commi 13 e 14 dell'art. 17 della L.R. 36/2013 e s.m.i., ogni attività e/o iniziativa in materia di gestione integrata dei rifiuti dovrà, comunque, essere ragionevolmente ripensata e valutata a dimensione di Ambito Territoriale Ottimate (ATO), cioè dell'AGIR, che potrà determinarsi in merito, caso per caso, anche in relazione all'attività pianificatoria di sua competenza in itinere (la nota in argomento richiama, inoltre, una nota del Servizio Gestione dei Rifiuti prot. 0266317/2018 allegata alla stessa nella quale si segnala l'opportunità di inserire nel contratto del nuovo servizio da affidare la dicitura (leggasi clausola di salvaguardia) "Considerato che ai sensi dell'art. 204 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., qualora istituito e organizzato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è di competenza dell'Autorità d'Ambito (art. 201 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), non appena la stessa sarà pienamente operativa, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell'Ente, fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei

servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto”;

➤ dell'Avvocatura regionale - Protocollo Città dell'Aquila n° 113722 del 23.11.2018, nella quale si evidenzia che le valutazioni rese nella medesima attengono alla funzione consultiva esercitata dall'Avvocatura quale contributo sul piano giuridico legale volto a supportare le attività di competenza dell'Amministrazione Comunale dell'Aquila, pur nella assoluta discrezionalità del relativo apprezzamento. Nella nota in argomento viene evidenziato che “i Comuni conservano le proprie competenze in materia e quindi anche la legittimazione ad affidare il servizio, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria del settore fino alla completa organizzazione e funzionalità del nuovo regime” e che il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: prima tra tutte la continuità e la regolarità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, che rappresentano una garanzia per i cittadini. È stata ricordata la differenza tra rinnovo e proroga, quest'ultima ha l'effetto di differire il termine finale del rapporto, che rimane per il resto regolato dall'atto originario e rilevato che la medesima può essere ancorata al principio di continuità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione al fine di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

➤ l'altra Prot. n° 3045 del 09.01.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 662 del 11.01.2019, con la quale è stata comunicata l'approvazione da parte del Consiglio regionale, nella seduta n. 114 del 31.12.2018, della proroga di 6 (sei) mesi dei termini di cui all'art. 17 commi 13 e 14 della L.R. 36/2013 *(il divieto di indizione di nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed assimilati e di aggiudicare, in via provvisoria, gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi scatterebbe a far data dal 01.06.2019 confermando, implicitamente, la sussistenza di tale divieto);*

➤ delle modifiche apportate ai commi 13 e 14 dell'art. 17 della L.R. 36/2013 e s.m.i. dall'art. 8 della L.R. 45/2020;

➤ che in data 17.12.2021 è stata bandita la gara per l'affidamento del “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori, in uno con il Servizio di trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense e con il Servizio di trattamento o smaltimento dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.01 e 20.03.03. D.M. Ambiente 13.02.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale n. 58 del 11.03.2014.” CIG 901670110E;

➤ che il Centro di Trasferenza sito in Località Carapollo di Teramo, gestito dalla TE.AM - Teramo Ambiente S.p.A., è dotato

di autorizzazione giusta determinazione N. DPC026/228 del 25.09.2018 del competente Servizio della Regione Abruzzo;

- della esigenza di rispettare, quanto più possibile, l'art. 182-bis del D.Lgs 152/06 che sancisce i principi di autosufficienza e di prossimità, con particolare riferimento all'opportunità di permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani anche diversi dagli indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- dell'assenza del tributo speciale di cui all'art. 205 comma 3-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per il conferimento in discarica poiché i rifiuti della pulizia stradale identificati col Codice EER 20.03.03 saranno oggetto di trattamento;

**Ritenuto:**

- che il fine che si intende perseguire con il contratto di servizio è quello di garantire all'attuale Gestore del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori" l'accesso agli impianti per il trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti identificati col Codice EER 20.03.03;
- che il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione del servizio in oggetto;
- che il contratto sarà stipulato a misura, in riferimento all'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. "Semplificazioni"), si procederà all'affidamento diretto;
- che il contratto sarà stipulato secondo le forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Considerato** che ricorrono, dal combinato disposto dell'art. 37 comma 1 e dalla sospensione fino al 30.06.2023 del comma 4 dello stesso articolo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, le circostanze affinché la stazione appaltante possa procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi nonché di lavori;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del solo elemento prezzo;

**Visti** gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Sindacale N. 4 del 16.07.2021 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica 1 - Lavori Pubblici;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 41 del 12.05.2021 di approvazione del P.E.G. nella quale è indicato che il Cap. 6600 è assegnato alla gestione dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici;

**Verificata** la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C.T. 2021/2023;

**Verificata** l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

**Visti:**

- *l'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;*
- *il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);*
- *l'art. 151 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;*

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

**Visti inoltre:**

- *l'art. unico, Decreto Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";*
- *l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.";*

*Considerato che la spesa non è suscettibile di gestione in dodicesimi in quanto necessaria, ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett. c) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., a fare fronte a spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*

*Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 6600 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – Annualità 2022, sufficientemente capiente;*

## **IL FUNZIONARIO**

**Verificato:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## **DETERMINA**

- per il servizio di trasferimento e successivi trasporto verso impianto/i autorizzato/i per trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti della pulizia stradale – Codice EER 20.03.03:
  - 1) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di servizio al fine di garantire al Gestore del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori" l'accesso agli impianti per la trasferimento e successivi trasporto verso impianto/i autorizzato/i per trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti della pulizia stradale – Codice EER 20.03.03;
  - 2) di prenotare l'impegno della spesa di € 6.730,00 sul Cap. 6600 piano dei conti 1.03.02.15.004 dell'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;
  - 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 comma 1 del D.Lga 50/2016 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 07/04/2022

**Il Responsabile del Settore  
Angelo Di Gennaro**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 07/04/2022**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 08/04/2022

**Istruttore Amministrativo  
Valeria Amatucci**